



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 128 DEL 9 GIUGNO 2009

Oggetto: Articolo 10 “nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” _ Legge regionale 2/2007 – Indirizzo per la quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/1997 – anno 2009.

L'anno duemilanove, addì 9 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente
Bullita Roberto	si	Cardia Sergio	si	Lai Claudio	si	Loi Antonio	si
Paiva Ettore Luigi	si	Serci Maurizio	si	Zanda Eliseo	si		

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, _____

L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Articolo 10 “nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” _ Legge regionale 2/2007 – Indirizzo per la quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/1997 – anno 2009.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi delle Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19 l'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:
- a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del CCNL comparto “Regioni - Autonomie locali”, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;
- b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo;
- l'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del CCNL comparto “Regioni – Autonomie locali” del 6/07/1995, disapplicato dall'articolo 28 del CCNL comparto “Regioni – Autonomie locali” del 01/04/1999, stabiliva che il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione è ulteriormente incrementato delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale;
- l'articolo 10 della legge regionale n. 2/2007 stabilisce che per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi relativi a diverse leggi regionali tra le quale la legge 23 maggio 1997, n. 19 (contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna) confluiscono in un unico fondo;
- il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che l'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali che costituiscono il fondo, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza;
- ai sensi dell'articolo 15 del CCNL “comparto Regioni ed Autonomie Locali” del 01/04/1999 presso ciascun ente, a decorrere dal 01/01/1999, sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, tra le altre le seguenti risorse:
 1. le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17;
- ai sensi dell'articolo 17 “utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del CCNL “comparto Regioni ed Autonomie Locali” del 01/04/1999 le risorse di cui all'articolo 15 del medesimo contratto sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
- In relazione alle finalità di cui sopra le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999 sono utilizzate fra le altre cose per:
- a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale,

in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'articolo 6 del CCNL del 31/03/1999;

- b) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999;
- l'attribuzione dei compensi di cui alla lettera a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs 29/19 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti o delegati dalla regione hanno interessato negli anni la generalità dei servizi gestiti dall'Ente in considerazione anche delle modifiche operate al Tit. V della Costituzione che fanno sì che la Regione assuma un ruolo di ente con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento gravando conseguentemente sugli enti locali la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi;
- risulta necessario per le motivazioni esposte utilizzare le risorse erogate dalla regione per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 17 del CCNL comparto "Regioni ed Autonomie Locali" del 01/04/1999, correlando l'attribuzione dei compensi ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;

Appurato che la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è di competenza del Responsabile del Settore Personale e Organizzazione, eccezione fatta per la parte discrezionale;

Dato atto che con la costituzione del fondo unico regionale di cui alla legge 2/2007 l'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle risorse complessivamente assegnate avendo riguardo solo al conseguimento delle finalità delle leggi ivi confluite;

Dato atto che nell'utilizzo del fondo unico regionale, previsto dalla L.R. n. 2/2007, e nella quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/97 ivi confluita, l'amministrazione per l'anno 2008 ha ritenuto di dover utilizzare quali elementi di ponderazione gli incrementi finanziari disposti complessivamente dalla Regione per l'anno 2009 e l'aggravio di lavoro determinato dalle ulteriori funzioni e attribuzioni conferite dalla Regione Sardegna al comparto delle AA.LL. come logica conseguenza del processo di decentramento operato in attuazione della modifica del Tit. V° della Costituzione; a tal proposito si richiamano le deliberazioni della Giunta Regionale n. 24/03 del 28/06/2007 e n. 30/25 del 02/08/2007 che approvano gli elenchi delle funzioni trasferite.

Ritenuto pertanto congruo al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale n. 19/97 confermare anche per l'anno 2009 complessivamente la somma di euro 32.497,02 da destinare come segue:

- nella misura dell'80% ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi secondo le modalità indicate negli articoli 17 e 18 del CCNL comparto "Regioni ed Autonomie Locali" del 01/04/1999;
- nella misura del 20% al finanziamento delle attività di qualificazione e formazione del proprio personale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di seduta del nucleo di valutazione dal quale emerge il parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze, circa l'incremento del fondo del salario accessorio, parte variabile, di cui alla presente proposta deliberativa, a condizione che venga destinato ad erogare compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, i livelli di partecipazione nel raggiungimento degli obiettivi predeterminati nel P.E.G., in applicazione del Manuale di valutazione di recente approvato e che le eventuali economie risultati appresso l'erogazione della produttività, costituiscano avanzo disponibile per le finalità generali del bilancio;

Visto il parere espresso in data 8/06/09 dal Collegio dei Revisori;

Visto in merito all'incremento del Fondo di cui in oggetto il parere tecnico del Responsabile del Settore Personale e Organizzazione, contabile del Responsabile del Settore Finanziario e di conformità del

Segretario Generale:

Ritenuto, pertanto, fornire gli indirizzi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 19/97 ora confluita nel fondo unico regionale;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

PROPONE

Per le causali su espresse:

Di quantificare per l'anno 2009 le risorse del fondo unico regionale da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/97 in euro 32.497,02;

Di fornire al settore segreteria affari generali e personale il seguente indirizzo in merito all'utilizzo delle suddette somme:

- la somma corrispondente ad euro 25.997,61, pari all'80% della risorsa complessivamente stanziata, dovrà costituire incremento della parte variabile del Fondo produttività 2009;
- la somma corrispondente ad euro 6.499,40, pari al 20% della risorsa complessivamente stanziata, dovrà costituire incremento del fondo per le attività di qualificazione e formazione del personale – anno 2009;

Di dare atto che le risorse destinate ad incrementare la parte variabile del fondo dovranno essere destinate ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'articolo 6 del CCNL del 31/03/1999;

Di dare atto che i compensi di cui sopra dovranno essere strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati nel piano esecutivo di gestione secondo la disciplina del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che le eventuali economie risultanti appresso l'erogazione della produttività in applicazione del manuale di valutazione, costituiscano avanzo disponibile per le finalità generali del bilancio;

Di dare atto che la spesa risulta stanziata nel bilancio di previsione 2009 come segue:

- per € 25.997,61 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 1 - cap. n. 9316 bilancio 2009;
- per € 6.499,40 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 325 bilancio 2009;

Di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.TT.;

Il Sindaco
f.to Aldo Pili

Si rilascia parere Sfavorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Si precisa che la Legge 133/2008 introduce una ulteriore disposizione per stimolare le amministrazioni locali al contenimento della spesa di personale e in particolare la progressiva riduzione percentuale della incidenza della spesa per il personale sul totale di quella corrente. Per raggiungere tale obiettivo le amministrazioni locali devono prevedere forme di limitazione dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa. Al riguardo possono utilizzare le regole

stabilite per le amministrazioni statali, per le quali è previsto un drastico taglio delle risorse provenienti da norme di legge e dell'ammontare complessivo dei fondi, quindi incidere sulla misura del fondo per la parte variabile e, in caso di riduzione del numero dei dipendenti, anche su quello di parte stabile. Questa disposizione impone agli enti di perseguire questa strada anche al fine di ottenere l'effetto di contenimento di questa spesa in valore assoluta. Si precisa che la norma, nel giudizio dell'Anci, non è immediatamente applicabile, ma la sua applicazione è rimessa ai criteri che saranno dettati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si conferma pertanto parere tecnico sfavorevole per violazione delle disposizioni normative vigenti di cui all'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 come integrato dall'articolo 3, comma 120, della Legge 244/2007 e all'articolo 76 del Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008.

Sestu, 9.06.2009

L'istruttore

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri

Si rilascia parere di natura sfavorevole contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 per violazione art. 1 c. 557 L. 296/2006 come integrata art. 3 c. 120 L. 244/2007 e art. 75 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008. prenot. Impegno 105-imp. 175-176

L'istruttore

f.to A. Piredda

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba

Si rilascia parere di conformità sfavorevole ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 per violazione delle disposizione ex art. 1/557 della Legge 296/2006 come integrato dall'articolo 3/120 della Legge 244/2007 e s.m.i., limitatamente al punto 1) delle citate disposizioni normative..

Il Segretario Generale

f.to Luisa Orofino